



Arcidiocesi di Milano

Curia Arcivescovile

Avvocatura

I Venerdì dell'Avvocatura

La Parrocchia: Amministrazione e atti

1° incontro - 11 ottobre 2013

L'amministratore dell'ente canonico (ente ecclesiastico)

Il codice di diritto canonico esprime al can. 1279 la [regola generale circa l'amministrazione dell'ente](#):

§ 1. **L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona** cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

§ 2. Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario riconfermare nell'incarico.

I doveri dell'Amministratore

Can. 1283:

Prima che gli amministratori inizino il loro incarico:

1° gli stessi devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;

2° sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione;

3° una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.

I doveri dell'Amministratore

Can. 1284:

§ 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.

§ 2. Devono pertanto:

1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;

I doveri dell'Amministratore

Can. 1284:

§ 1. ...

§ 2. Devono pertanto:

...

4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;

5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;

6° impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;

I doveri dell'Amministratore

Can. 1284:

§ 1. ...

§ 2. Devono pertanto:

7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;

8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;

9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.

§ 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinare le modalità di presentazione.

I collaboratori dell'Amministratore

Can. 1280:

Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti.


I doveri di chi collabora con l'Amministratore

Can. 1282:

Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.

Gli atti di amministrazione e le alienazioni

Il codice di diritto canonico presenta, poi, al can. 1281 la regola generale in forza della quale si distinguono:



e, ai cann. 1291 -1295:

atti di alienazione e peggiorativi

Atti di amministrazione straordinaria La Licenza dell'Ordinario

Can. 1281:

§ 1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, **gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.**

§ 2. **Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano**, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

§ 3. **La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne abbia beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.**

Atti di amministrazione straordinaria

Gli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** possono – a loro volta – essere distinti in relazione alla fonte giuridica che li individua:

a) Determinati dal diritto stesso

1) can. 1288: le liti attive e passive in sede civile;

2) can. 1267: le offerte

- il rifiuto di accettarle se vi sono questioni di maggiore importanza,
- l'accettazione se vi sono modalità di adempimento o condizioni.

Tutti questi atti devono essere autorizzati con licenza dell'Ordinario previo parere del CAED (il parere del CAED è previsto dalla norma diocesana).

Atti di amministrazione straordinaria

Gli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** possono – a loro volta – essere distinti in relazione alla fonte giuridica che li individua:

b) Determinati con decreto del Vescovo Diocesano, per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo

can. 1281, § 2: **spetta al Vescovo determinare gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione**, udito il CAED.

Tutti questi atti devono essere autorizzati con licenza dell'Ordinario previo parere del CAED (il parere del CAED è previsto dalla norma diocesana).

Arcidiocesi di Milano Decreto Arcivescovile n. 2283/1990

- 1) alienazione di beni immobili di valore inferiore alla somma minima stabilita dalla CEI (euro 250.000) per gli atti di cui al can. 1292, p. 1 e di beni mobili di valore inferiore alla predetta somma (euro 250.000) e superiore a metà di essa (euro 125.000);
- 2) disposizioni pregiudizievoli per il patrimonio, quali le concessioni di usufrutto, di uso a titolo gratuito (comodato) o dietro corrispettivo, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno, di fidejussione, per un valore del bene inferiore alla somma minima stabilita dalla CEI;
- 3) acquisti a titolo oneroso di beni immobili e di beni mobili per un valore superiore a un terzo della somma minima fissata dalla CEI per le alienazioni; accettazioni di donazioni, eredità, legati;

Arcidiocesi di Milano Decreto Arcivescovile n. 2283/1990

- 4) rinunce a donazioni, eredità, legati, diritti, livelli, censi e altri crediti;
- 5) transazioni;
- 6) nuove costruzioni o ampliamenti; interventi sugli stabili che ne interessino la struttura (ristrutturazioni, restauri, miglioramenti, modifiche, ecc.) a prescindere dal costo dell'opera;
- 7) altri interventi negli stabili (impiantistica, serramenti, arredamenti, ecc.) per un costo superiore a un terzo della somma minima stabilita dalla CEI per le alienazioni;
- 8) demolizioni;
- 9) opere di abbellimento artistico;

Arcidiocesi di Milano Decreto Arcivescovile n. 2283/1990

- 10) interventi o atti di ogni tipo relativi a beni mobili o immobili storici, artistici, culturali, in particolare i restauri o i prestiti dei beni di cui sopra;
- 11) interventi di salvaguardia del patrimonio ecclesiastico in riferimento ai Piani Regolatori;
- 12) mutazioni di destinazione d'uso di beni immobili;
- 13) contrazioni di debiti di qualsiasi tipo presso Istituti Bancari (mutui, aperture di credito, ecc.) o presso privati (compresi i prestiti dello stesso legale rappresentante all'Ente);
- 14) emissioni di cambiali o avalli di esse;
- 15) concessione di prestiti a terzi;

Arcidiocesi di Milano Decreto Arcivescovile n. 2283/1990

- 15) inizio, subentro (anche sotto forma di partecipazione) o cessione (anche sotto forma di affitto d'azienda) in attività imprenditoriali (industriali, commerciali, agricole);
- 16) acquisto o vendita (anche attraverso più operazioni) di titoli (escluso i titoli di Stato) per un importo superiore a un terzo della somma minima stabilita dalla CEI per le alienazioni;
- 17) costituzioni di rendite perpetue.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile La Licenza del Vescovo

Can. 1291:

Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il **patrimonio stabile** di una persona giuridica pubblica, **e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto**, si richiede la **licenza dell'autorità competente** a norma del diritto.

Occorre tener presente:

- a) non riguarda tutti i beni, ma solo quelli del Patrimonio Stabile,
- b) possono essere sia beni immobili che mobili (quindi anche prodotti finanziari),
- c) riguarda solo i beni il cui valore supera la somma minima fissata dal diritto.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile La Licenza del Vescovo

Can. 1292 (autorità competente)

§ 1. Salvo il disposto del can. 638, § 3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

§ 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile La Licenza del Vescovo

Can. 1295 (atti peggiorativi)

I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma **in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio** della persona giuridica **peggiorandone la condizione**.

Can. 134 (Vescovo e non anche Ordinario)

§ 3. Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, **s'intende competere solamente al Vescovo diocesano** e gli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, § 2, **esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale**.

Gli atti di amministrazione e le alienazioni

Atti di alienazione di immobili e atti peggiorativi del Patrimonio Stabile della Parrocchia. La Licenza del Vescovo

	Tipo di beni	Valore	Autorità competente Arcidiocesi di Milano
1	Immobili, anche se appartenenti al "patrimonio stabile"	< somma minima (euro 250.000 Delibera CEI n. 20)	Licenza dell'Ordinario ai sensi del Decreto Carlo Maria Martini n. 2283/1990 (ora in fase di revisione)
2	Immobili, anche se appartenenti al "patrimonio stabile"	> somma minima e < somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Se non appartengono al "patrimonio stabile", Licenza dell'Ordinario (ai sensi del Decreto Carlo Maria Martini n. 2283/1990 (ora in fase di revisione)). Se appartengono al "patrimonio stabile", Licenza dell'Ordinario in forza di delega specifica del Vescovo

Gli atti di amministrazione e le alienazioni

Atti di alienazione di immobili e atti peggiorativi del Patrimonio Stabile della Parrocchia. La Licenza del Vescovo

	Tipo di beni	Valore	Autorità competente
3	Immobili, solo se appartenenti al "patrimonio stabile"	> somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Oltre alla Licenza di cui ai n. 2 serve anche la Licenza della Santa Sede
5	Ex voto, <i>res pretiosae</i> , beni di interesse artistico o culturale	A prescindere	Oltre alla Licenza dell'Ordinario, serve la Licenza della Santa Sede
6	Atto che intacchi il "patrimonio stabile" peggiorandone la situazione.	Medesime soglie nn. 2-3	Medesime autorità competenti nn. 2-3

Invalidità dell'atto giuridico

L'art. 18 della legge 222/1985 “Enti e beni ...”

“Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici **non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche**”.

Si deve però tener conto anche del can. 1296

Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa.

N.B. questo canone disciplina la materia anche laddove non esiste una norma come l'art. 18 della legge 222/1985.